COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 8.11.2024
COM(2024) 535 final

2024/0295 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia e di Comitato di regolamentazione della Comunità dell'energia (Vienna, Austria, 12 dicembre 2024 e Atene, Grecia, 10 dicembre 2024)

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia in riferimento alla prevista adozione di una serie di atti da parte di quest'organo alla riunione del 12 dicembre 2024 a Vienna (Austria). Prima della riunione, l'11 dicembre 2024, il Gruppo permanente ad alto livello della Comunità dell'energia si riunirà, sempre a Vienna, per discutere e approvare i punti che il Consiglio ministeriale dovrà adottare.

La proposta riguarda inoltre la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Comitato di regolamentazione della Comunità dell'energia in riferimento alla prevista adozione di un'importante revisione del regolamento interno di detto comitato, anche per quanto riguarda il processo decisionale e le modalità di voto. Il Comitato di regolamentazione della Comunità dell'energia si riunirà il 10 dicembre 2024 ad Atene (Grecia).

La proposta riporta anche, a titolo informativo, diversi punti iscritti all'ordine del giorno del Consiglio ministeriale, che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. Il trattato della Comunità dell'energia

Obiettivo del trattato della Comunità dell'energia[1] (di seguito "il trattato") è creare uno stabile assetto normativo e di mercato e uno spazio normativo unico per gli scambi di energia di rete mediante l'applicazione, nelle parti contraenti non appartenenti all'Unione, di determinate disposizioni concordate dell'*acquis* dell'Unione in materia di energia. Il trattato è entrato in vigore il 1º luglio 2006. L'Unione europea è parte del trattato[2]. Le nove parti non appartenenti all'Unione europea sono denominate nel trattato "parti contraenti".

2.2. Il Consiglio ministeriale, il Gruppo permanente ad alto livello e il Comitato di regolamentazione della Comunità dell'energia

Il Consiglio ministeriale assicura che siano conseguiti gli obiettivi del trattato. Esso è composto da un rappresentante di ciascuna delle parti contraenti e da due rappresentanti dell'Unione. A norma dell'articolo 47 del trattato, il Consiglio ministeriale stabilisce gli orientamenti di politica generale, adotta misure (decisioni o raccomandazioni) e atti procedurali. Ciascuna parte dispone di un voto e il Consiglio ministeriale delibera in base a modalità di voto diverse in funzione della materia trattata. L'Unione è una delle dieci parti e dispone di un voto, se del caso, in funzione della materia trattata. A norma dell'articolo 78 del trattato, il Consiglio ministeriale può validamente deliberare solo se sono presenti o rappresentati due terzi delle parti. L'astensione dal voto non entra nel calcolo dei voti espressi.

Gli atti previsti di cui alla sezione 2.3, punto 1 (articolo 91, paragrafo 1, lettera a), del trattato) sono adottati a maggioranza semplice. Gli atti previsti di cui alla sezione 2.3, punto 2 (articolo 32, paragrafo 3, del regolamento interno della Comunità dell'energia per la risoluzione delle controversie a norma del trattato) sono adottati all'unanimità. L'atto previsto di cui alla sezione 2.3, punto 3 (articolo 83 delle procedure della Comunità dell'energia per la definizione e l'esecuzione del bilancio, la revisione contabile e l'ispezione; articoli 83, 86 e 87

[1] GU L 198 del 20.7.2006, pag. 18.
[2] GU L 198 del 20.7.2006, pag. 15.

del trattato) è adottato a maggioranza di due terzi dei voti espressi, che include un voto favorevole dell'Unione.

Il Gruppo permanente ad alto livello è un organo sussidiario del Consiglio ministeriale. A norma dell'articolo 53, lettera a), del trattato, esso prepara il lavoro del Consiglio ministeriale, compresi l'ordine del giorno e gli atti che deve adottare. Esso è composto da un rappresentante di ciascuna delle parti contraenti e da due rappresentanti dell'Unione. L'UE dispone di un voto. A norma dell'articolo 78 del trattato, il Gruppo permanente ad alto livello può validamente deliberare solo se sono presenti o rappresentati due terzi delle parti. L'astensione dal voto non entra nel calcolo dei voti espressi.

Il Comitato di regolamentazione della Comunità dell'energia è un'istituzione della Comunità dell'energia. A norma dell'articolo 58 del trattato, esso fornisce al Consiglio ministeriale e al Gruppo permanente ad alto livello consulenza circa i dettagli delle norme legislative, tecniche e regolamentari, adotta raccomandazioni sulle controversie transfrontaliere tra regolatori, adotta misure, nei limiti dei poteri ad esso conferiti dal Consiglio ministeriale e adotta atti procedurali. Il Comitato di regolamentazione della Comunità dell'energia è composto da un rappresentante del regolatore per l'energia di ciascuna parte contraente e dalla Commissione europea in rappresentanza dell'Unione. Per quanto riguarda l'atto procedurale previsto di cui alla sezione 2.3, il Comitato di regolamentazione della Comunità dell'energia delibera a maggioranza di due terzi dei voti espressi, che include un voto favorevole dell'Unione (articoli 83, 86 e 87 del trattato).

2.3. Gli atti previsti del Consiglio ministeriale e del Comitato di regolamentazione della Comunità dell'energia

La presente proposta di decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE riguarda la posizione da adottare a nome dell'Unione in riferimento ai seguenti atti previsti del **Consiglio ministeriale**, elencati nell'allegato 1.

Decisioni a norma dell'articolo 91, paragrafo 1, lettera a), del trattato che stabiliscono l'esistenza di una violazione del medesimo in taluni procedimenti:

(a) decisione 2024/.../MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte dell'Albania nel procedimento ECS-5/24;

(b) decisione 2024/.../MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte della Bosnia-Erzegovina nel procedimento ECS-6/24;

(c) decisione 2024/.../MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte della Georgia nel procedimento ECS-7/24;

(d) decisione 2024/.../MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte del Kosovo[*] nel procedimento ECS-8/24;

(e) decisione 2024/.../MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte della Moldova nel procedimento ECS-9/24;

(f) decisione 2024/.../MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte del Montenegro nel procedimento ECS-10/24;

(g) decisione 2024/.../MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte della Macedonia del Nord nel procedimento ECS-11/24;

[*] Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

(h) decisione 2024/.../MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte della Serbia nel procedimento ECS-12/24;

(i) decisione 2024/.../MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte dell'Ucraina nel procedimento ECS-13/24;

(j) decisione 2024/.../MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte della Bosnia-Erzegovina nel procedimento ECS-14/24;

(k) decisione 2024/.../MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte della Georgia nel procedimento ECS-15/24.

(l) decisione 2024/.../MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte del Kosovo* nel procedimento ECS-16/24;

(m) decisione 2024/.../MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte della Moldova nel procedimento ECS-17/24;

(n) decisione 2024/.../MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte del Montenegro nel procedimento ECS-18/24.

(o) decisione 2024/.../MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte della Bosnia-Erzegovina nel procedimento ECS-19/24;

(p) decisione 2024/.../MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte della Georgia nel procedimento ECS-20/24;

(q) decisione 2024/.../MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte della Macedonia del Nord nel procedimento ECS-21/24;

(r) decisione 2024/.../MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte della Serbia nel procedimento ECS-22/24;

(s) decisione 2024/.../MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte dell'Albania nel procedimento ECS-23/24;

(t) decisione 2024/.../MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte della Bosnia-Erzegovina nel procedimento ECS-24/24;

(u) decisione 2024/.../MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte della Georgia nel procedimento ECS-25/24;

(v) decisione 2024/.../MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte del Kosovo* nel procedimento ECS-26/24;

(w) decisione 2024/.../MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte della Moldova nel procedimento ECS-27/24;

(x) decisione 2024/.../MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte del Montenegro nel procedimento ECS-28/24;

(y) decisione 2024/.../MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte della Macedonia del Nord nel procedimento ECS-29/24;

(z) decisione 2024/.../MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte della Serbia nel procedimento ECS-2/21.

Nomina dei membri del comitato consultivo a norma dell'articolo 32, paragrafo 3, delle norme di cui all'atto procedurale 2008/01/MC-EnC sul regolamento interno per la risoluzione delle controversie, quale modificato dall'atto procedurale 2015/04/MC-EnC.

2.1. Decisione 2024/XX/MC-EnC relativa al discarico di bilancio al direttore del segretariato della Comunità dell'energia.

La presente proposta di decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE riguarda inoltre la posizione da adottare a nome dell'Unione in riferimento al seguente atto previsto del **Comitato di regolamentazione della Comunità dell'energia**, che figura nell'allegato 2:

atto procedurale 2024/01/ECRB-EnC che modifica e sostituisce l'atto procedurale 2007/01/ECRB-EnC che modifica il regolamento interno modificato.

La finalità degli atti previsti del Consiglio ministeriale e del Comitato di regolamentazione della Comunità dell'energia è essenzialmente garantire e favorire il conseguimento degli obiettivi del trattato e il funzionamento del segretariato della Comunità dell'energia e del Comitato di regolamentazione.

2.2. Altri punti all'ordine del giorno del Consiglio ministeriale

A fini di completezza si osserva che, oltre agli atti previsti di cui alla sezione 2.3, nell'ordine del giorno del Consiglio ministeriale figureranno diversi punti sui quali, a norma dell'articolo 80 del trattato, voteranno solo le parti contraenti:

(1) decisione 2024/.../MC-EnC relativa all'istituzione dell'elenco dei progetti di interesse per la Comunità dell'energia;

(2) raccomandazione R/2024/.../MC-EnC sull'accelerazione della diffusione dei progetti di energia rinnovabile e sull'attuazione del principio "l'efficienza energetica al primo posto".

Inoltre il Consiglio ministeriale:

(3) adotterà la relazione annuale sulle attività della Comunità dell'energia, presentata dal segretariato della Comunità dell'energia a norma dell'articolo 67 del trattato.

La Commissione intende sostenere l'adozione dei suddetti punti.

3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

3.1. Decisioni a norma dell'articolo 91, paragrafo 1, lettera a), del trattato che stabiliscono l'esistenza di una violazione del medesimo in taluni procedimenti:

A norma dell'articolo 91, paragrafo 1, lettera a), del trattato, il Consiglio ministeriale può decidere, a maggioranza semplice, se una parte ha violato i propri obblighi connessi al titolo II del trattato e relativi al recepimento e/o all'attuazione di un atto adottato dagli organi della Comunità dell'energia. La procedura di risoluzione delle controversie è stabilita al titolo III, capo 1, e al titolo IV, capo 1, del regolamento interno per la risoluzione delle controversie a norma del trattato[3].

(1) Procedimenti riguardanti violazioni degli obblighi relativi al pacchetto sull'integrazione nel settore dell'energia elettrica nella Comunità dell'energia

[3] Atto procedurale 2008/01/MC-EnC sul regolamento interno per la risoluzione delle controversie a norma del trattato, modificato dall'atto procedurale 2015/04/MC-EnC, del 16 ottobre 2015, recante modifica dell'atto procedurale 2008/01/MC-EnC, del 27 giugno 2008, sul regolamento interno per la risoluzione delle controversie a norma del trattato.

Sono presentati per adozione al Consiglio ministeriale nove progetti di decisione relativi al recepimento del pacchetto sull'integrazione nel settore dell'energia elettrica nella Comunità dell'energia[4] da parte di tutte e nove le parti contraenti:

(a) decisione 2024/.../MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte dell'Albania nel procedimento ECS-5/24;

(b) decisione 2024/.../MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte della Bosnia-Erzegovina nel procedimento ECS-6/24;

(c) decisione 2024/.../MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte della Georgia nel procedimento ECS-7/24;

(d) decisione 2024/.../MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte del Kosovo* nel procedimento ECS-8/24;

(e) decisione 2024/.../MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte della Repubblica di Moldova nel procedimento ECS-9/24;

(f) decisione 2024/.../MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte del Montenegro nel procedimento ECS-10/24;

(g) decisione 2024/.../MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte della Macedonia del Nord nel procedimento ECS-11/24;

(h) decisione 2024/.../MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte della Serbia nel procedimento ECS-12/24;

(i) decisione 2024/.../MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte dell'Ucraina nel procedimento ECS-13/24.

Con le decisioni 2021/13/MC-EnC del 30 novembre 2021[5] e 2022/03/MC-EnC del 15 dicembre 2022[6], il Consiglio ministeriale ha adattato e adottato nella Comunità dell'energia un pacchetto di atti normativi comprendente il più recente *acquis* dell'Unione europea sul mercato dell'energia elettrica, di seguito denominato "pacchetto sull'integrazione nel settore dell'energia elettrica". In relazione a tale pacchetto, il Consiglio ministeriale ha inoltre adottato l'atto procedurale 2022/01/MC-EnC sulla promozione dell'integrazione del mercato regionale dell'energia.

Il pacchetto sull'integrazione nel settore dell'energia elettrica mira a preparare i mercati a una transizione all'energia pulita efficiente in termini di costi, garantendo nel contempo ai cittadini un approvvigionamento di energia elettrica sicuro e a prezzi accessibili. A norma dell'articolo 2 della decisione 2021/13/MC-EnC del Consiglio ministeriale e dell'articolo 2 della decisione 2022/03/MC-EnC, le parti contraenti erano tenute a recepire il pacchetto sull'integrazione nel settore dell'energia elettrica nella legislazione nazionale entro il 31 dicembre 2023.

---

4 Direttiva (UE) 2019/944 e regolamento (UE) 2019/941, nonché i regolamenti (UE) 2019/942, (UE) 2019/943, (UE) 2015/1222, (UE) 2016/1719, (UE) 2017/2195, (UE) 2017/2196 e (UE) 2017/1485.

5 Decisione 2021/13/MC-EnC, del 30 novembre 2021, che adatta e adotta la direttiva (UE) 2019/944 e il regolamento (UE) 2019/941.

6 La decisione 2022/03/MC-EnC del 15 dicembre 2022 ha adottato e, negli articoli da 3 a 10, ha adattato il regolamento (UE) 2019/942, il regolamento (UE) 2019/943 e i codici di rete e gli orientamenti in materia di allocazione della capacità a termine, allocazione della capacità e gestione della congestione, bilanciamento del sistema elettrico, gestione del sistema e codice di rete in materia di emergenza e ripristino, e ulteriormente adattato la direttiva (UE) 2019/944 e il regolamento (UE) 2019/941 (articolo 11), le decisioni 2021/13/MC-EnC e 2022/03/MC-EnC e modificato l'elenco degli atti inclusi nell'*acquis* dell'Unione in materia di energia nell'allegato I del trattato.

Il 22 gennaio 2024 il segretariato della Comunità dell'energia ("segretariato") ha inviato lettere di avvio del procedimento a tutte e nove le parti contraenti informandole che il segretariato può avviare procedure di risoluzione delle controversie per inosservanza del trattato e, in particolare, degli obblighi di recepimento derivanti dalle decisioni 2021/13/MC-EnC e 2022/03/MC-EnC.

Rispettivamente il 31 gennaio e il 20 febbraio 2024 la Serbia, la Moldova e il Kosovo* hanno informato il segretariato della preparazione degli atti giuridici nazionali e del fatto che tali atti erano ancora in fase di elaborazione.

Il segretariato non ha ricevuto alcuna risposta da Albania, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Montenegro, Macedonia del Nord e Ucraina.

Su tale base, il 29 maggio 2024 il segretariato ha presentato al Consiglio ministeriale istanze motivate nei confronti dell'Albania nel procedimento ECS-5/24, della Bosnia-Erzegovina nel procedimento ECS-6/24, della Georgia nel procedimento ECS-7/24, del Kosovo* nel procedimento ECS-8/24, della Repubblica di Moldova nel procedimento ECS-9/24, del Montenegro nel procedimento ECS-10/24, della Macedonia del Nord nel procedimento ECS-11/24, della Serbia nel procedimento ECS-12/24 e dell'Ucraina nel procedimento ECS-13/24, in cui concludeva che tali parti contraenti non avevano rispettato l'obbligo di adottare e attuare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle decisioni 2021/13/MC-EnC e 2022/03/MC-EnC entro il 31 dicembre 2023, a norma dell'articolo 2 di ciascuna decisione.

Il comitato consultivo della Comunità dell'energia non si è ancora pronunciato in merito ai procedimenti summenzionati.

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio ministeriale dovrebbe consistere nell'approvare i progetti di decisione, a condizione che il comitato consultivo della Comunità dell'energia esprima tempestivamente, ovvero prima della riunione del Consiglio ministeriale, un parere a sostegno delle risultanze del segretariato.

(2) Procedimenti relativi a violazioni degli obblighi previsti dalla direttiva 2009/119/CE del Consiglio

Sono presentati per adozione al Consiglio ministeriale cinque progetti di decisione relativi all'attuazione della direttiva 2009/119/CE[7] sulle scorte di petrolio da parte di cinque parti contraenti:

(a) decisione 2024/.../MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte della Bosnia-Erzegovina nel procedimento ECS-14/24;

(b) decisione 2024/.../MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte della Georgia nel procedimento ECS-15/24.

(c) decisione 2024/.../MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte del Kosovo* nel procedimento ECS-16/24;

(d) decisione 2024/.../MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte della Repubblica di Moldova nel procedimento ECS-17/24;

[7] Direttiva 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi (GU L 265 del 9.10.2009, pag. 9).

(e) decisione 2024/.../MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte del Montenegro nel procedimento ECS-18/24.

Per quanto riguarda tali procedimenti, nel 2012 la Comunità dell'energia ha integrato nel suo *acquis*, con decisione 2012/03/MC-EnC del Consiglio ministeriale, la direttiva 2009/119/CE del Consiglio che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi. A norma dell'articolo 1 della decisione 2012/03/MC-EnC, le parti contraenti erano tenute a recepire e attuare la direttiva 2009/119/CE entro il 1º gennaio 2023.

La Bosnia-Erzegovina, la Georgia, il Kosovo*, la Repubblica di Moldova e il Montenegro non hanno adottato la legislazione nazionale necessaria per recepire la direttiva 2009/119/CE prima del termine.

Il 2 febbraio 2024 il segretariato ha inviato lettere di avvio del procedimento alle cinque parti contraenti, informandole che, in assenza di informazioni che contestassero le sue conclusioni preliminari, avrebbe presentato al Consiglio ministeriale un'istanza motivata per il mancato rispetto degli obblighi derivanti dalla decisione 2012/03/MC-EnC.

La Bosnia-Erzegovina, il Montenegro, la Moldova e la Georgia hanno risposto e informato il segretariato in merito ai lavori di recepimento in corso. Le informazioni fornite non hanno tuttavia dissipato le preoccupazioni sollevate segretariato nella lettera del 2 febbraio 2024. Il Kosovo* non ha fornito alcuna risposta.

Ad oggi il segretariato ha ricevuto progetti di legge solo dal Montenegro e dalla Repubblica di Moldova.

Su tale base, il 12 luglio 2024 il segretariato ha presentato al Consiglio ministeriale istanze motivate nei confronti della Bosnia-Erzegovina nel caso ECS-14/24, della Georgia nel caso ECS-15/24, del Kosovo* nel caso ECS-16/24, della Repubblica di Moldova nel procedimento ECS-17/24 e del Montenegro nel procedimento ECS-18/24, in cui ha concluso che tali parti contraenti non hanno adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla decisione 2012/03/MC-EnC.

Il comitato consultivo della Comunità dell'energia non si è ancora pronunciato in merito ai procedimenti summenzionati.

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio ministeriale dovrebbe consistere nell'approvare i progetti di decisione, a condizione che il comitato consultivo della Comunità dell'energia esprima tempestivamente, ovvero prima della riunione del Consiglio ministeriale, un parere a sostegno delle risultanze del segretariato.

(3) Procedimenti relativi a violazioni degli obblighi previsti dai regolamenti (UE) 2017/1938 e (UE) 2022/1032

Sono presentati per adozione al Consiglio ministeriale quattro progetti di decisione relativi al recepimento, da parte di quattro parti contraenti, del regolamento (UE) 2017/1938 concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas[8] ("regolamento (UE) 2017/1938") e del regolamento (UE) 2022/1032 che modifica i

[8] Regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 (GU L 280 del 28.10.2017, pag. 1).

regolamenti (UE) 2017/1938 e (CE) n. 715/2009 per quanto riguarda lo stoccaggio del gas[9] ("regolamento (UE) 2022/1032"):

(a) decisione 2024/.../MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte della Bosnia-Erzegovina nel procedimento ECS-19/24;

(b) decisione 2024/.../MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte della Georgia nel procedimento ECS-20/24;

(c) decisione 2024/.../MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte della Macedonia del Nord nel procedimento ECS-21/24;

(d) decisione 2024/.../MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte della Serbia nel procedimento ECS-22/24.

Con decisione 2021/15/MC-EnC, del 30 novembre 2021, il Consiglio ministeriale ha integrato nell'*acquis* della Comunità dell'energia il regolamento (UE) 2017/1938. A seguito della guerra di aggressione contro l'Ucraina, l'UE ha adottato il regolamento (UE) 2022/1032, che è stato successivamente integrato nell'*acquis* della Comunità dell'energia con decisione 2022/01/MC-EnC del Consiglio ministeriale del 30 settembre 2022. Entrambi i regolamenti promuovono la sicurezza dell'approvvigionamento nella Comunità dell'energia, che costituisce uno degli obiettivi chiave del trattato della Comunità dell'energia.

A norma dell'articolo 2, paragrafi 1 e 2, delle decisioni 2021/15/MC-EnC e 2022/01/MC-EnC del Consiglio ministeriale, le parti contraenti erano tenute a mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi al regolamento (UE) 2017/1938, modificato dal regolamento (UE) 2022/1032, e a informarne il segretariato entro il 1º ottobre 2022.

La Bosnia-Erzegovina, la Macedonia del Nord e la Serbia non hanno adottato prima di tale termine le necessarie misure nazionali di recepimento del regolamento (UE) 2017/1938 modificato.

La Georgia non era tenuta a recepire il regolamento (UE) 2022/1032 entro tale termine, in quanto non è direttamente collegata al sistema interconnesso del gas di nessun'altra parte contraente. Non ha tuttavia adottato gli atti nazionali necessari per recepire il regolamento (UE) 2017/1938.

Il 3 febbraio 2023 il segretariato ha trasmesso alla Serbia una valutazione dettagliata delle modifiche alla legislazione nazionale necessarie per conformarsi all'obbligo di recepimento del regolamento (UE) 2017/1938, modificato dal regolamento (UE) 2022/1032. A ciò ha fatto seguito, il 4 ottobre 2023, un'altra lettera del segretariato.

Il 28 maggio 2024 il segretariato ha informato tramite lettera la Bosnia-Erzegovina, la Georgia e la Macedonia del Nord che, sulla base delle informazioni disponibili in quel momento, non si erano ancora conformate all'obbligo di recepire il regolamento sulla sicurezza dell'approvvigionamento modificato dal regolamento sullo stoccaggio.

Inoltre, il segretariato non ha ricevuto dalle quattro parti contraenti di cui sopra alcuna informazione in merito all'adozione delle misure necessarie per conformarsi ai regolamenti in questione.

Su tale base, il 12 luglio 2024 il segretariato ha presentato al Consiglio ministeriale istanze motivate nei confronti della Bosnia-Erzegovina nel procedimento ECS-19/24, della Georgia

[9] Regolamento (UE) 2022/1032 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2022, che modifica i regolamenti (UE) 2017/1938 e (CE) n. 715/2009 per quanto riguarda lo stoccaggio del gas (GU L 173 del 30.6.2022, pag. 17).

nel procedimento ECS-20/24, della Macedonia del Nord nel procedimento ECS-21/24 e della Serbia nel procedimento ECS-22/24, in cui ha concluso che tali parti contraenti non hanno rispettato l'obbligo di adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie e di informarne il segretariato.

Il comitato consultivo della Comunità dell'energia non si è ancora pronunciato in merito ai procedimenti summenzionati.

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio ministeriale dovrebbe consistere nell'approvare i progetti di decisione, a condizione che il comitato consultivo della Comunità dell'energia esprima tempestivamente, ovvero prima della riunione del Consiglio ministeriale, un parere a sostegno delle risultanze del segretariato.

(4) Procedimenti relativi a violazioni degli obblighi previsti dalla direttiva (UE) 2018/2001

Sono presentati per adozione al Consiglio ministeriale sette progetti di decisione relativi al recepimento, da parte di sette parti contraenti, della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili[10]:

(a) decisione 2024/.../MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte dell'Albania nel procedimento ECS-23/24;

(b) decisione 2024/.../MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte della Bosnia-Erzegovina nel procedimento ECS-24/24;

(c) decisione 2024/.../MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte della Georgia nel procedimento ECS-25/24;

(d) decisione 2024/.../MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte del Kosovo* nel procedimento ECS-26/24;

(e) decisione 2024/.../MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte della Moldova nel procedimento ECS-27/24;

(f) decisione 2024/.../MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte del Montenegro nel procedimento ECS-28/24;

(g) decisione 2024/.../MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte della Macedonia del Nord nel procedimento ECS-29/24.

Nell'ambito del pacchetto Energia pulita, l'Unione europea ha adottato la direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili ("direttiva (UE) 2018/2001"), successivamente modificata a livello dell'UE. La direttiva (UE) 2018/2001 è stata adattata e adottata nella Comunità dell'energia con decisione 2021/14/MC-EnC del Consiglio ministeriale del 30 novembre 2021, successivamente modificata dalla decisione 2022/02/MC-EnC del Consiglio ministeriale.

A norma della decisione 2021/14/MC-EnC, ciascuna parte contraente era tenuta a mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva (UE) 2018/2001 entro il 31 dicembre 2022. In particolare, le parti contraenti erano tenute a recepire nella legislazione nazionale le disposizioni della direttiva relative alla quota minima obbligatoria del 14 % di energia rinnovabile nel consumo finale di energia nel settore dei trasporti entro il 2030, comprese le disposizioni sui criteri di sostenibilità e di

[10] Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa, e a notificare le misure di recepimento al segretariato entro il 31 dicembre 2022.

Il segretariato non ha ricevuto dall'Albania, dalla Bosnia-Erzegovina, dalla Georgia, dal Kosovo*, dalla Repubblica di Moldova, dal Montenegro e dalla Macedonia del Nord alcuna informazione indicante l'adozione e l'attuazione di misure nazionali per conformarsi ai suddetti obblighi ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001, né dispone di altre informazioni che consentano di concludere che tali misure sono state adottate.

Il 21 giugno 2024 il segretariato ha inviato lettere alle sette parti contraenti chiedendo di presentare una copia della legislazione di recepimento degli articoli da 25 a 31 della direttiva (UE) 2018/2001 o informazioni sullo stato di tale recepimento entro il 5 luglio 2024.

Nelle loro risposte, la Georgia, il Kosovo*, la Repubblica di Moldova e il Montenegro hanno informato il segretariato in merito ai lavori di recepimento in corso. Il segretariato non ha ricevuto risposta da Bosnia-Erzegovina, Albania e Macedonia del Nord.

Su tale base, il 12 luglio 2024 il segretariato ha presentato al Consiglio ministeriale istanze motivate nei confronti dell'Albania nel procedimento ECS-23/24, della Bosnia-Erzegovina nel procedimento ECS-24/24, della Georgia nel procedimento ECS-25/24, del Kosovo* nel procedimento ECS-26/24, della Repubblica di Moldova nel procedimento ECS-27/24, del Montenegro nel procedimento ECS-28/24 e della Macedonia del Nord nel procedimento ECS-29/24, in cui concludeva che tali parti contraenti non avevano rispettato l'obbligo di adottare e attuare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla decisione 2021/14/MC-EnC entro il termine, a norma dell'articolo 2, paragrafi 1 e 2, della decisione e l'obbligo di informarne il segretariato.

Il comitato consultivo della Comunità dell'energia non si è ancora pronunciato in merito ai procedimenti summenzionati.

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio ministeriale dovrebbe consistere nell'approvare i progetti di decisione, a condizione che il comitato consultivo della Comunità dell'energia esprima tempestivamente, ovvero prima della riunione del Consiglio ministeriale, un parere a sostegno delle risultanze del segretariato.

(5) Procedimenti relativi a violazioni degli obblighi previsti dalla direttiva (UE) 2019/944 e dal regolamento (UE) 2019/943

Infine, è presentato per adozione al Consiglio ministeriale il seguente progetto di decisione relativo all'inosservanza, da parte della Serbia, della direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica[11] e del regolamento (UE) 2019/943 sul mercato interno dell'energia elettrica[12]:

(a) decisione 2024/.../MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte della Serbia nel procedimento ECS-2/21.

Come indicato alla sezione 3.1, punto 1), il Consiglio ministeriale ha adattato e adottato nella Comunità dell'energia il regolamento (UE) 2019/943 e la direttiva (UE) 2019/944 nell'ambito del pacchetto sull'integrazione nel settore dell'energia elettrica con le decisioni 2022/03/MC-EnC e 2021/13/MC-EnC.

[11] Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125).

[12] Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 54).

L'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento sull'energia elettrica (regolamento (UE) 2019/943) stabilisce che i gestori dei sistemi di trasmissione (TSO) promuovono l'assegnazione coordinata delle capacità transfrontaliere mediante soluzioni non discriminatorie basate sul mercato, il che richiede una cooperazione costruttiva tra TSO limitrofi. Ciò comprende un accordo su un meccanismo per determinare la capacità di trasmissione netta alla frontiera. A norma dell'articolo 16, paragrafo 4, il livello massimo di capacità delle interconnessioni è messo a disposizione dei soggetti partecipanti al mercato mediante procedure di allocazione predefinite.

L'articolo 58, lettera c), e l'articolo 59, paragrafo 1, lettere b) e u), della direttiva sull'energia elettrica (direttiva (UE) 2019/944) stabiliscono l'obbligo per l'autorità nazionale di regolazione di adottare tutte le misure ragionevoli per eliminare le restrizioni agli scambi di energia elettrica e garantire che i gestori dei sistemi di trasmissione ottemperino agli obblighi che ad essi incombono a norma del diritto della Comunità dell'energia, anche per quanto riguarda le questioni transfrontaliere.

Il 18 febbraio 2021 KOSTT, un TSO con sede a Pristina (Kosovo*), ha presentato al segretariato una denuncia nei confronti della Serbia. La denuncia riguardava la presunta inosservanza da parte della Serbia, tramite il TSO JSC Elektromreza Srbije (EMS), delle norme della Comunità dell'energia relative al mercato dell'energia elettrica.

A norma della legge serba sull'energia, la procedura e le modalità di allocazione della capacità transfrontaliera sono stabilite dal TSO di concerto con i TSO limitrofi e approvate dall'autorità nazionale di regolazione. Nelle linee di interconnessione tra Niš e Kosova B e tra Kruševac e Podujeva, EMS e KOSTT non hanno trovato un accordo su come valutare o allocare la capacità transfrontaliera, ed EMS non ha assegnato alcun valore alla capacità di interconnessione disponibile, fissando quindi a zero la capacità di trasmissione netta. Di conseguenza, gli operatori di mercato possono designare capacità solo con KOSTT, ma non con EMS, il che significa di fatto che non vi è capacità negoziabile.

Nella denuncia KOSTT ha inoltre sostenuto che le capacità di trasmissione nette indeterminate e la mancanza di allocazione di capacità sulle linee di interconnessione di cui sopra comporterebbero prezzi più elevati per la capacità transfrontaliera su altre frontiere regionali. Questo a sua volta farebbe aumentare i prezzi dell'energia elettrica per i consumatori finali in Kosovo* e nei paesi vicini dell'Europa sudorientale e impedirebbe a KOSTT di riscuotere entrate potenziali dal meccanismo di gestione della congestione su tali interconnettori.

La Federazione europea dei commercianti di energia (EFET) ha espresso le stesse preoccupazioni e ha sottolineato che questa situazione inciderebbe sia sulla competitività dei mercati all'ingrosso dell'energia elettrica sia sui prezzi pagati dagli utenti finali in tutta l'Europa sudorientale.

Il 21 luglio 2022 il segretariato ha inviato alla Serbia una lettera di avvio del procedimento in cui concludeva in via preliminare che, poiché sulle linee di interconnessione di cui sopra non era stata messa a disposizione capacità commerciale di energia elettrica a causa dell'inazione del TSO e dell'autorità di regolazione serbi, la Serbia non ha rispettato l'articolo 16, paragrafo 3, e l'articolo 12 del regolamento (CE) n. 714/2009 e gli articoli 36 e 37 della direttiva 2009/72, come adattata e adottata nella Comunità dell'energia. Il riferimento alla direttiva e al regolamento del 2009 era motivato dal fatto che all'epoca le parti contraenti avevano ancora tempo fino al 31 dicembre 2023 per recepire il pacchetto sull'integrazione nel settore dell'energia elettrica, in particolare la direttiva (UE) 2019/944 e il regolamento (UE) 2019/943. La Serbia è stata invitata a presentare le sue osservazioni sui punti di fatto e di diritto sollevati nella lettera di avvio del procedimento.

L'8 settembre 2022 la Serbia ha risposto alla lettera di avvio del procedimento del segretariato sostenendo che non fosse competenza di quest'ultimo affrontare la questione esposta nella lettera e che non vi fossero stati effetti economici negativi. Ha inoltre espresso preoccupazioni in merito allo status di KOSTT e alla sua zona di offerta.

In considerazione della risposta alla lettera di avvio del procedimento, il 1º marzo 2023 il segretariato ha presentato un parere motivato, chiedendo alla Serbia di porre rimedio entro il 1º maggio 2023 alle violazioni ivi identificate.

Il 28 aprile 2023 la Serbia ha risposto al parere motivato, sostanzialmente ribadendo le sue argomentazioni precedenti.

Poiché la Serbia non ha posto rimedio alla violazione identificata e in assenza di ulteriori azioni da parte della Serbia, il 12 luglio 2024 il segretariato ha presentato al Consiglio ministeriale un'istanza motivata nei confronti della Serbia nel procedimento ECS-2/21. Nell'istanza motivata il segretariato ha risposto alle argomentazioni della Serbia e ha concluso che quest'ultima non si era conformata alla direttiva (UE) 2019/944 e al regolamento (UE) 2019/943, adattati e adottati nella Comunità dell'energia con le decisioni 2022/03/MC-EnC e 2021/13/MC-EnC.

Il comitato consultivo della Comunità dell'energia non si è ancora pronunciato.

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio ministeriale dovrebbe consistere nell'approvare il progetto di decisione, a condizione che il comitato consultivo della Comunità dell'energia esprima tempestivamente, ovvero prima della riunione del Consiglio ministeriale, un parere a sostegno delle risultanze del segretariato.

3.2. Membri del comitato consultivo a norma dell'articolo 32, paragrafo 3, delle norme di cui all'atto procedurale 2008/01/MC-EnC sul regolamento interno per la risoluzione delle controversie, modificato dall'atto procedurale 2015/04/MC-EnC e dall'atto procedurale 2022/03/MC-EnC

È necessario prorogare fino al 31 dicembre 2028 i mandati di diversi membri del comitato consultivo, tra cui la prof. Verica Trstenjak, che rappresenterà l'UE in seno al comitato consultivo. Occorre nominare nuovi membri e nuovi supplenti in sostituzione dei membri del comitato consultivo che desiderano cessare la loro attività.

La posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio ministeriale dovrebbe consistere nell'approvare le proroghe e le nomine proposte.

3.3. Decisione 2024/XX/MC-EnC relativa al discarico di bilancio al direttore del segretariato della Comunità dell'energia

Il progetto di decisione proposto prevede il discarico del bilancio al direttore per l'esercizio 2023 in base alla relazione di revisione contabile concernente l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, alla dichiarazione di affidabilità dei revisori contabili e alla relazione del comitato di bilancio.

La posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel Consiglio ministeriale dovrebbe consistere nell'approvare il progetto di decisione relativo al discarico di bilancio al direttore del segretariato della Comunità dell'energia.

3.4. Atto procedurale 2024/01/ECRB-EnC che modifica e sostituisce l'atto procedurale 2019/01/ECRB-EnC relativo al regolamento interno del Comitato di regolamentazione della Comunità dell'energia

Le modifiche proposte mirano essenzialmente a migliorare e chiarire i metodi di lavoro del Comitato di regolamentazione della Comunità dell'energia, in particolare per quanto riguarda l'organizzazione interna, i gruppi di lavoro, i flussi di lavoro e le modalità di voto.

Ciò è necessario a causa dei nuovi ruoli normativi e dei nuovi poteri decisionali del Comitato di regolamentazione della Comunità dell'energia introdotti dal recente pacchetto sull'integrazione nel settore dell'energia elettrica nella Comunità dell'energia, in particolare la direttiva (UE) 2019/944 sull'energia elettrica e il regolamento (UE) 2019/943 sull'energia elettrica (entrambi adattati e adottati nella Comunità dell'energia; per maggiori dettagli cfr. sezione 3.1, punto 1)). Tali ruoli e poteri sono simili a quelli dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) e si applicano in relazione alle nove parti contraenti non appartenenti all'UE e agli operatori di mercato nei loro territori. Diversi punti sono ispirati al regolamento interno dell'ACER.

La posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel Consiglio ministeriale dovrebbe consistere nell'approvare l'atto procedurale che modifica e sostituisce l'atto procedurale sul regolamento interno del Comitato di regolamentazione della Comunità dell'energia.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "*le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo*".

Rientrano nel concetto di "*atti che hanno effetti giuridici*" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "*sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione*"[13].

4.1.2. Applicazione al caso concreto

Il Consiglio ministeriale e il Comitato di regolamentazione della Comunità dell'energia sono organi istituiti da un accordo, ossia dal trattato della Comunità dell'energia.

Gli atti che il Consiglio ministeriale e il Comitato di regolamentazione della Comunità dell'energia sono chiamati ad adottare costituiscono atti aventi effetti giuridici. Gli atti previsti avranno carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 76 del trattato, che stabilisce che le decisioni sono giuridicamente vincolanti per i soggetti che ne sono destinatari, e a norma dell'articolo 86 del trattato, che stabilisce che gli atti procedurali hanno efficacia vincolante per le istituzioni della Comunità dell'energia e per le parti, qualora le loro disposizioni lo prevedano.

Gli atti previsti non integrano né modificano il quadro istituzionale dell'accordo.

[13] Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto degli atti previsti riguardano l'energia e non sono principalmente di natura fiscale. La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 194, paragrafo 2, TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 194, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

2024/0295 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia e di Comitato di regolamentazione della Comunità dell'energia (Vienna, Austria, 12 dicembre 2024 e Atene, Grecia, 10 dicembre 2024)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Con decisione 2006/500/CE del Consiglio[14], del 29 maggio 2006, l'Unione ha concluso il trattato della Comunità dell'energia ("il trattato"), che è entrato in vigore il 1º luglio 2006.

(2) A norma degli articoli 47 e 76 del trattato, il Consiglio ministeriale adotta misure che possono assumere la forma di decisioni o raccomandazioni.

(3) A norma degli articoli 60 e 86 del trattato, il Comitato di regolamentazione adotta il proprio regolamento interno mediante un atto procedurale.

(4) Nella 22ª sessione del 12 dicembre 2024, il Consiglio ministeriale è chiamato ad adottare una serie di atti elencati nell'allegato 1 della presente decisione, che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE e sui quali i rappresentanti dell'Unione sono chiamati a votare.

(5) Nella 59ª sessione del 10 dicembre 2024, il Comitato di regolamentazione è chiamato ad adottare un atto che figura nell'allegato 2 della presente decisione, che rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE e sul quale i rappresentanti dell'Unione sono chiamati a votare.

(6) La finalità degli atti previsti è favorire il conseguimento degli obiettivi del trattato.

(7) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio ministeriale e Comitato di regolamentazione riguardo agli atti che figurano negli allegati 1 e 2, poiché gli atti previsti avranno effetti giuridici nei confronti dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nella 22ª sessione del Consiglio ministeriale del 12 dicembre 2024 riguardo alle questioni che rientrano nell'ambito di applicazione

[14] GU L 198 del 20.7.2006, pag. 15.

dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE consiste nell'approvare l'adozione degli atti che figurano nell'allegato 1 della presente decisione.

Articolo 2

La posizione da adottare a nome dell'Unione nella 59ª sessione del Comitato di regolamentazione riguardo alle questioni che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE consiste nell'approvare l'adozione dell'atto che figura nell'allegato 2 della presente decisione.

Articolo 3

Alla luce dei commenti delle parti contraenti della Comunità dell'energia, la Commissione può concordare modifiche minori degli atti elencati negli allegati 1 e 2 della presente decisione prima o durante la riunione del Consiglio ministeriale o del Comitato di regolamentazione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 4

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente